



COMUNE DI PRAIA A MARE

PROVINCIA DI COSENZA

Ordinanza N. 83 del 03/07/2026

OGGETTO: DISCIPLINA GENERALE E TRANSITORIA DELLE MODALITA' DI SEPARAZIONE, CUSTODIA, ED ESPOSIZIONE DEI RIFIUTI URBANI E DI UTILIZZO DEI SERVIZI COMUNALI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA E IGIENE URBANA. ABROGAZIONE DELLE PRECEDENTI ORDINANZE INCOMPATIBILI.

IL SINDACO

VISTI

- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i., ed in particolare gli articoli 178, 179, 181, 182, 182-bis, 182-ter, 183, 184, 188, 192, 198, 226, 231, 255 e 256;
- il D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116, di recepimento della Direttiva UE 2018/851, che ha ridefinito la nozione di rifiuto urbano e di rifiuto assimilato agli urbani (art. 183, comma 1, lett. b-ter, e allegati Lquater e L-quinquies al D.Lgs. 152/2006);
- il D.M. 8 aprile 2008 e s.m.i., recante la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come modificato dall'art. 5 del D.Lgs. 116/2020, nonché il D.M. 13 maggio 2009;
- il D.M. 23 giugno 2022 del Ministero della transizione ecologica, recante i Criteri Ambientali Minimi applicabili ai servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e agli altri servizi di igiene urbana;
- la deliberazione ARERA 18 gennaio 2022, n. 15/2022/R/rif, recante il Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, come da ultimo modificata e integrata dalla deliberazione ARERA 29 luglio 2025, n. 374/2025/R/rif (completamento della regolazione della qualità tecnica – RQTR);
- il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici) e s.m.i.;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) e s.m.i.;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689, ed in particolare gli articoli 13, 16, comma 2, e 22 e ss.;
- il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali;
- lo Statuto comunale e i vigenti regolamenti comunali applicabili, nonché la normativa regionale vigente in materia di organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

RICHIAMATA la nota della Regione Calabria – Assessorato Tutela dell'Ambiente prot. n. 468001 del 25 giugno 2025, avente ad oggetto *“Misure finalizzate al contrasto del fenomeno dell'abbandono e del deposito incontrollato dei rifiuti – Indicazioni operative”*;

PREMESSO CHE

- il Comune di Praia a Mare assicura il servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani mediante un sistema di raccolta domiciliare “porta a porta” esteso alle utenze domestiche e non domestiche, in attuazione del Capitolato Speciale d'Appalto vigente, che prevede altresì la gestione del Centro Comunale di Raccolta, servizi su prenotazione e ulteriori prestazioni di igiene urbana, con l'obiettivo del 75% di raccolta differenziata;
- il corretto funzionamento del sistema richiede comportamenti uniformi da parte di tutte le utenze e una chiara individuazione degli obblighi di separazione, custodia ed esposizione, allo stato non organicamente disciplinati da un regolamento comunale, non ancora adottato dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 198, comma 2, D.Lgs. 152/2006;
- il territorio comunale è caratterizzato da rilevanti variazioni stagionali delle presenze, da un'intensa frequentazione turistica e da una significativa concentrazione di attività ricettive, commerciali, di somministrazione e balneari;
- l'esposizione anticipata o tardiva dei rifiuti, specialmente nelle aree centrali, sul lungomare, in prossimità degli accessi al mare e nelle zone di maggiore frequentazione serale e notturna, può determinare degrado, cattivi odori, dispersione dei materiali, ostacolo alla circolazione, pregiudizio al decoro e inconvenienti igienico-sanitari, ed è pertanto necessario individuare fasce orarie certe, uniformi, conoscibili e sanzionabili, applicabili a tutte le utenze;

CONSIDERATO CHE

- ai sensi dell'art. 198, comma 1, D.Lgs. 152/2006, i Comuni concorrono alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati e, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, ne disciplinano la gestione con appositi regolamenti, la cui adozione da parte del Consiglio Comunale è tuttora in corso di predisposizione;
- i giorni e le frequenze di raccolta possono variare in relazione al periodo dell'anno, alle esigenze operative, alle festività, alle condizioni degli impianti e alla programmazione del servizio, elementi che devono essere disciplinati mediante calendari e provvedimenti operativi aggiornabili senza necessità di sostituire l'intera Ordinanza, mentre gli obblighi generali di separazione, custodia, esposizione, ritiro dei contenitori e divieto di abbandono, in quanto fondativi della sanzionabilità delle condotte, devono essere stabiliti in modo stabile e uniforme direttamente dal presente atto;
- sono stati riscontrati, o possono ragionevolmente verificarsi, conferimenti anticipati, tardivi, irregolari o successivi al passaggio degli automezzi di raccolta, con conseguente rottura dei sacchi, dispersione del contenuto e accesso da parte di animali, fenomeni che richiedono una disciplina specifica e rafforzata per le attività commerciali, ricettive, di somministrazione e balneari, e per le attività operanti sul demanio marittimo, in relazione alle quali occorre impedire il deposito anticipato lungo il confine della concessione, sull'arenile, sugli accessi al mare o sul lungomare;

DATO ATTO che la raccolta differenziata svolge un ruolo preponderante nel sistema di gestione integrata dei rifiuti in quanto la stessa permette da un lato di ridurre il flusso dei rifiuti da avviare allo smaltimento, dall'altro di condizionare in maniera positiva l'intero sistema di gestione, consentendo:

- a) la valorizzazione delle diverse frazioni merceologiche dei rifiuti sin dalla fase della raccolta;
- b) la riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti da avviare allo smaltimento indifferenziato;
- c) il recupero di materiali e di energia nella fase di trattamento finale;
- d) la promozione di comportamenti più corretti da parte dei cittadini, con conseguenti cambiamenti dei consumi, a beneficio delle politiche di prevenzione e riduzione;

RITENUTO

- necessario adottare, nelle more dell'approvazione del regolamento comunale di gestione dei rifiuti urbani e di igiene urbana, una disciplina transitoria generale che contemperì le esigenze organizzative del servizio con la tutela dell'ambiente, della salute, del decoro urbano e della vocazione turistica del territorio;
- opportuno mantenere separata la disciplina generale e permanente contenuta nella presente Ordinanza – *in particolare quanto ai principi di conferimento, alle frazioni ammesse, ai divieti e al regime sanzionatorio* – dai calendari e dagli atti meramente operativi ed esecutivi, la cui variazione non richiede modifica della presente, fatta eccezione per le fasce orarie generali di esposizione, la cui modifica strutturale richiede atto di pari rango, salvo interventi temporanei e motivati;
- opportuno adottare un unico provvedimento di carattere “ricognitorio” di tutte le Ordinanze già in tal senso emanate al fine di ribadire l'obbligo a carico delle utenze, relativo al corretto conferimento dei rifiuti solidi urbani con il modello “porta a porta”;
- necessario avviare contestualmente, con termine definito, il procedimento di predisposizione del regolamento comunale, e prevedere che la presente Ordinanza abbia efficacia limitata nel tempo, così da garantirne la natura effettivamente transitoria;

SENTITI

- il Responsabile dell'Area Tecnica competente;
- il Comando di Polizia Locale;

Tutto ciò premesso, per le motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, a tutela della salute pubblica e dell'ambiente, nonché al fine di prevenire eventuali emergenze igienico-sanitarie,

ORDINA

a tutte le utenze domestiche e non domestiche presenti sul territorio comunale di osservare le disposizioni seguenti, con decorrenza dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio on-line:

Art. 1 – Oggetto, finalità e ambito di applicazione

La presente Ordinanza disciplina, in via generale e transitoria, le modalità di: a) separazione dei rifiuti urbani nelle diverse frazioni merceologiche; b) custodia dei rifiuti all'interno delle utenze; c) utilizzo di sacchi, mastelli, bidoni e contenitori; d) esposizione dei rifiuti per la raccolta porta a porta; e) utilizzo dei servizi su prenotazione; f) gestione dei rifiuti prodotti da condomini, attività economiche, strutture ricettive, stabilimenti balneari, mercati ed eventi.

Le disposizioni si applicano a tutte le utenze domestiche (residenti, non residenti, seconde case e locazioni turistiche) e non domestiche (condomini e utenze aggregate, attività commerciali, artigianali, professionali e produttive, esercizi di somministrazione, strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, stabilimenti balneari e attività sul demanio marittimo, scuole, uffici, strutture assistenziali, sanitarie e religiose, operatori di mercati, fiere, sagre ed eventi) e a ogni altro produttore di rifiuti urbani ammesso al servizio pubblico presente sul territorio comunale.

Le prescrizioni relative alle fasce orarie di cui al successivo art. 6 si applicano uniformemente a tutte le utenze, salvo i circuiti dedicati formalmente approvati dall'Area competente.

Art. 2 – Definizioni

Per le definizioni di “rifiuto urbano”, “rifiuto speciale” e “rifiuto pericoloso” si rinvia agli articoli 183 e 184 D.Lgs. 152/2006, come modificati dal D.Lgs. 116/2020.

Ai fini della presente Ordinanza si intende inoltre per:

- Sacchetto compostabile gli imballaggi di competenza Biorepack devono essere realizzati in plastica biodegradabile e compostabile certificati UNI EN 13432 e devono riportare almeno uno dei marchi di compostabilità (sul singolo imballaggio o sulla confezione).
- Sacco nero/opaco: sacco o busta per il conferimento dei rifiuti che presenti colorazione scura o carattere non trasparente, totale o parziale, tale da non consentire l'immediata identificazione del contenuto [Vietati];
- Sacco semitrasparente: potenzialmente di colori diversi in funzione delle tipologie di rifiuto, destinato esclusivamente al conferimento dei rifiuti urbani riciclabili raccolti in forma differenziata, al fine di consentire la verifica visiva del contenuto e garantire il corretto avvio a recupero.
- Shopper di carta ovvero scatole da imballaggio: imballaggi in carta e cartone destinati al contenimento, alla protezione e al trasporto di beni, purché puliti e privi di residui di materiale non celluloso o contaminazioni tali da comprometterne il recupero;
- utenza domestica: l'utenza riferita a locali e aree utilizzati a fini abitativi;
- utenza non domestica: l'utenza riferita a locali e aree destinati ad attività economiche, professionali, istituzionali o collettive;
- conferimento: l'operazione con cui il produttore inserisce il rifiuto, correttamente separato, nel sacco o contenitore dedicato;
- custodia interna: il mantenimento dei rifiuti e delle relative attrezzature all'interno della proprietà, dei locali o dell'area legittimamente detenuta;
- esposizione: la collocazione temporanea del sacco o contenitore nel punto accessibile al servizio pubblico;

- raccolta: il prelievo dei rifiuti da parte del Gestore;
- rifiuto non conforme: il rifiuto conferito in modo difforme per frazione, contenitore, giorno, orario, qualità, quantità o modalità;
- Calendario Operativo di Raccolta: il documento che stabilisce giorni, frequenze, frazioni, zonizzazione e servizi dedicati;
- periodo ordinario: dal 1° ottobre al 30 giugno;
- periodo estivo: dal 1° luglio al 30 settembre;
- periodo di massima affluenza: dal 1° al 31 agosto.

Art. 3 – Principi generali e obblighi del produttore

Ogni produttore o detentore di rifiuti urbani deve: a) ridurre, ove possibile, la produzione dei rifiuti; b) separare correttamente le frazioni; c) utilizzare esclusivamente sacchi e contenitori idonei alla frazione; d) evitare commistioni che pregiudichino il recupero; e) ridurre il volume degli imballaggi; f) svuotare i contenitori dai residui; g) mantenere puliti mastelli, bidoni e aree di custodia; h) impedire dispersioni, colature, cattivi odori e accesso da parte di animali; i) osservare giorni, orari e punti di esposizione stabiliti dal Calendario Operativo di Raccolta e dalla presente Ordinanza; j) utilizzare i servizi su prenotazione per le frazioni che non possono essere esposte ordinariamente.

Sino all'inizio della fascia di esposizione, i rifiuti devono essere custoditi all'interno dell'utenza. L'assenza temporanea del titolare, la chiusura dell'attività o altre esigenze organizzative private non consentono deroghe agli obblighi stabiliti.

Art. 4 – Calendario Operativo di Raccolta e frequenze minime

I giorni, la zonizzazione e le frazioni oggetto di raccolta sono stabiliti dal Calendario Operativo e nel rispetto delle frequenze minime settimanali desunte dal Capitolato Speciale d'Appalto indicate nella tabella seguente:

Frazione	Frequenza minima (periodo ordinario)	Frequenza minima (periodo estivo)
Secco non recuperabile	1 volta/settimana	1 volta/settimana
Organico/umido	2 volte/settimana	3 volte/settimana
Carta e cartone	1 volta/settimana	1 volta/settimana
Vetro	1 volta/settimana	1 volta/settimana
Multimateriale leggero	1 volta/settimana	1 volta/settimana

Il Gestore può garantire, senza necessità di modifica della presente Ordinanza, frequenze superiori per specifiche categorie di utenza (a titolo esemplificativo: utenze soggette a normativa HACCP, grandi produttori di imballaggi), secondo quanto previsto dagli atti alla base del servizio vigente. Il Calendario Operativo può essere differenziato in relazione: a) al periodo dell'anno; b) a festività o manifestazioni; c) a esigenze igienicosanitarie; d) a indisponibilità degli impianti; e) a motivate esigenze organizzative. Le variazioni sono adottate dall'Area competente, sentito il Gestore, e comunicate mediante sito istituzionale, canali ufficiali del Gestore, avvisi pubblici e ulteriori mezzi idonei. La variazione dei giorni o delle frequenze non comporta modifica della presente Ordinanza.

Art. 5 – Fasce orarie generali di esposizione

Nei giorni previsti dal Calendario Operativo di Raccolta, l'esposizione dei rifiuti è consentita esclusivamente nelle seguenti fasce, valide per tutte le utenze domestiche e non domestiche, incluse attività commerciali, esercizi di somministrazione, strutture ricettive, attività balneari, uffici, condomini, seconde case e attività stagionali:

- Periodo ordinario (1° ottobre – 30 giugno): dalle ore 23:00 del giorno precedente alle ore 05:00 del giorno di raccolta;
- Mesi di luglio e settembre: dalle ore 01:00 alle ore 05:00 del giorno di raccolta; - Mese di agosto: dalle ore 01:00 alle ore 04:00 del giorno di raccolta.

È vietato:

- a) esporre i rifiuti prima dell'ora iniziale;
- b) esporre i rifiuti dopo l'ora finale;
- c) esporre i rifiuti dopo il passaggio del mezzo nella zona;
- d) lasciare rifiuti esposti nei giorni non previsti;
- e) collocare i rifiuti all'esterno alla chiusura dell'attività, quando tale chiusura avvenga fuori dalla fascia consentita;
- f) lasciare all'esterno i rifiuti non ritirati fino al turno successivo.

La chiusura dell'esercizio o dello stabilimento non costituisce titolo per anticipare l'esposizione.

I rifiuti prodotti dopo la fascia utile devono essere custoditi internamente ed esposti nel turno successivo previsto.

Per i circuiti dedicati [raccolta imballaggi cartone commerciale, mercati, manifestazioni, ...] valgono le fasce specificamente approvate e comunicate (*negozi, industrie, attività artigianali, supermercati, ingrossi, ... - dalle ore 12:00 alle ore 13:00 del giorno di raccolta*)

Art. 6 – Punto e modalità di esposizione

I rifiuti devono essere esposti: a) in corrispondenza del numero civico dell'utenza; b) nel punto individuato per i condomini; c) nel punto concordato per le utenze non direttamente accessibili; d) nel punto espressamente individuato per attività balneari e demaniali.

L'esposizione deve avvenire in posizione accessibile agli operatori e senza ostacolare il transito pedonale o veicolare, impedire l'accesso a persone con disabilità, interferire con passi carrabili o uscite di sicurezza, occupare impropriamente marciapiedi, carreggiate, arenili o accessi al mare, aiuole e aree verdi, né esporre i rifiuti all'azione del vento, delle acque o degli animali.

I sacchi devono essere integri e chiusi; i mastelli e i bidoni devono essere esposti con il coperchio chiuso. È vietata l'esposizione di rifiuti sfusi o collocati fuori dal contenitore. Il Gestore non è tenuto a prelevare rifiuti collocati in punti non accessibili, pericolosi o difforni o non conferiti nei modi e nei tempi qui disposti.

Salvo quanto previsto dall'art. 8 per la frazione organica, è vietato l'utilizzo di sacchi neri, opachi o comunque non ispezionabili per il conferimento e l'esposizione di tutte le frazioni di rifiuto, incluso il rifiuto urbano residuo, che devono essere esposte esclusivamente in sacchi trasparenti o semitrasparenti, così da consentire la verifica visiva di conformità del conferimento da parte del Gestore senza necessità di apertura del sacco. Il conferimento in sacchi non conformi al presente comma è equiparato, ai fini del mancato ritiro e del regime sanzionatorio, al conferimento in contenitore errato di cui ai successivi articoli 13 e 30.

Art. 7 – Attrezzature utilizzate dalle utenze

Mastelli, bidoni, sacchi e altre attrezzature devono essere utilizzati esclusivamente per singola frazione, custoditi in proprietà privata, mantenuti puliti e in buono stato, esposti soltanto nei giorni e negli orari consentiti, ritirati dopo lo svuotamento.

È vietato lasciare stabilmente sul suolo pubblico bidoni, mastelli o contenitori carrellati.

Le attrezzature svuotate devono essere ritirate entro la stessa mattinata e, per le utenze aperte al pubblico, preferibilmente entro un'ora dall'apertura.

Art. 8 – Frazione organica

La frazione organica deve essere conferita in sacchetti biodegradabili e compostabili certificati UNI EN 13432, recanti i marchi di compostabilità riconosciuti (Consorzio di filiera Biorepack e affini), inseriti in mastello o bidone dedicato.

Sono ammessi, in via esemplificativa: *scarti e avanzi alimentari, alimenti avariati, scarti di frutta e verdura, fondi di caffè e filtri di tè, fiori recisi e piccole piante domestiche, pane vecchio, tovaglioli di carta unti, piccole ossa, gusci di uova e molluschi, lettiere biodegradabili e compostabili, materiali biodegradabili e compostabili certificati così come indicati dal Consorzio di Filiera Biorepack* ove compatibili con l'impianto di destinazione:

- o borse per il trasporto merci (shopper);*
- o sacchetti per frutta e verdura o altri alimenti venduti sfusi (reparti del fresco); o piatti, bicchieri e vassoi; o pellicole estensibili, buste IV gamma, vaschette, retine, sacchi; o capsule per bevande e caffè; o bottiglie, flaconi e vaschette in espanso per gelati, etc.;*

Sono vietati sacchi in plastica non compostabile, liquidi, pannolini, lettiere minerali, mozziconi, vetro, metalli e ogni materiale estraneo. I residui devono essere privi, per quanto possibile, di liquidi liberi.

Art. 9 – Carta e cartone

Carta e cartone devono essere conferiti in shopper di carta ovvero scatole da imballaggio; puliti, asciutti e privi di materiali estranei: giornali e riviste, fogli e quaderni, scatole, cartoncini, imballaggi in carta e cartone, cartoni per bevande e/o cibi ove il sistema locale ne preveda il conferimento con la carta.

Le scatole devono essere svuotate, piegate e ridotte di volume; le utenze economiche devono rimuovere plastiche, reggette, polistirolo e altri materiali estranei.

Gli eventuali circuiti dedicati per il cartone commerciale sono disciplinati dal Calendario Operativo.

È vietato conferire carta oleata, carta termica, carta plastificata non separabile, fazzoletti usati e materiali bagnati o contaminati.

Art. 10 – Multimateriale leggero [da conferire in sacco semitrasparente]

Nel multimateriale leggero devono essere conferiti gli imballaggi ammessi dal circuito locale in plastica, acciaio, alluminio, banda stagnata ed eventuali cartoni per bevande se previsti dal Calendario Operativo. Gli imballaggi devono essere svuotati, sommariamente puliti quando necessario, schiacciati o ridotti di volume ove possibile e.

La presenza di un generico simbolo di riciclo non rende, di per sé, il materiale conferibile.

Non sono ammessi, salvo diversa indicazione: utensili, arredi, tubi, oggetti durevoli in plastica, RAEE, contenitori con residui pericolosi, materiali sanitari, posate non costituenti imballaggio.

Art. 11 – Vetro

Gli imballaggi in vetro possono essere conferiti, in sacco semitrasparente p sfusi in mastello/bidone da svuotare: bottiglie, barattoli e vasetti svuotati e senza tappi o coperchi.

Non sono ammessi ceramica, porcellana, cristallo, specchi, vetro piano, vetroceramica, pyrex/vetro da forno, lampadine, tubi fluorescenti, lastre e vetri di finestre, contenitori con residui pericolosi; che vanno in altre raccolte o al centro di raccolta. I coperchi devono essere rimossi e conferiti nella frazione appropriata.

Art. 12 – Rifiuto urbano residuo non differenziabile [da conferire in sacco semitrasparente]

Nel rifiuto residuo devono essere conferiti esclusivamente i rifiuti urbani non recuperabili mediante i servizi attivati. I materiali taglienti o pungenti devono essere adeguatamente protetti; le ceneri devono essere completamente fredde e contenute in modo da evitare dispersioni.

È vietato conferire: organico; carta e cartone recuperabili; imballaggi in plastica, metallo o vetro; pile; farmaci; RAEE; rifiuti liquidi; materiali incandescenti; rifiuti pericolosi; rifiuti speciali; sfalci e potature; ingombranti.

Art. 13 – Rifiuti non conformi e mancato ritiro

Il Gestore **può non ritirare** i rifiuti esposti fuori giorno o fuori orario, conferiti nel contenitore errato, contenenti materiali estranei, esposti in condizioni pericolose, eccedenti quantità o dimensioni ammesse, ovvero derivanti da attività non comprese nel servizio pubblico. Il mancato ritiro deve essere segnalato/comunicato.

Il produttore/utente deve ritirare il rifiuto dal suolo pubblico, ricondurlo all'interno dell'utenza, separarlo correttamente e riesporlo nel successivo turno utile: **il rifiuto non ritirato non può permanere esposto e/o sul suolo pubblico.**

Le non conformità reiterate sono comunicate alla Polizia Locale e all'Area competente.

Art. 14 – Condomini e utenze aggregate

Gli amministratori di condominio individuano, ove tecnicamente possibile, un'area interna per la custodia dei contenitori, adeguati al numero delle utenze, distinti per frazione, chiaramente identificati, mantenuti puliti e accessibili in sicurezza.

L'eventuale accesso del Gestore in proprietà privata è subordinato a preventivo accordo e alla verifica delle condizioni di sicurezza e accessibilità.

L'amministratore comunica al Gestore un referente, informa i condomini, espone le istruzioni negli spazi comuni e segnala le criticità operative.

Gli obblighi dell'amministratore non escludono la responsabilità personale del soggetto che commette la violazione, ove identificabile, e non può essergli attribuita automaticamente la responsabilità per condotte individuali non imputabili alla gestione comune.

Art. 15 – Utenze non domestiche

Le utenze non domestiche sono soggette alle medesime regole generali di separazione, custodia ed esposizione.

I rifiuti devono essere custoditi all'interno dei locali o delle relative pertinenze fino all'inizio della fascia consentita; **è vietato utilizzare il marciapiede, la carreggiata o altri spazi pubblici come deposito ordinario.**

Le utenze a elevata produzione possono essere servite mediante contenitori, frequenze o circuiti dedicati, risultanti da preventivo accordo con il gestore.

Restano esclusi dal servizio pubblico i rifiuti speciali non rientranti nella definizione di rifiuto urbano.

Art. 16 – Attività commerciali, di somministrazione e ricettive

Le attività commerciali, di somministrazione e ricettive devono predisporre contenitori interni per la separazione, informare dipendenti, clienti e ospiti, custodire internamente i rifiuti sino all'ora consentita, impedire accumuli all'esterno e mantenere puliti i punti di esposizione.

L'orario di chiusura non consente l'esposizione anticipata.

Le strutture ricettive rendono disponibili agli ospiti le istruzioni predisposte dal Comune o dal Gestore; i gestori di locazioni brevi o turistiche informano gli occupanti sulle modalità e sugli orari del servizio, organizzando il servizio interno in modo compatibile con le fasce comunali.

Art. 17 – Stabilimenti balneari e attività sul demanio marittimo

Gli stabilimenti balneari e le altre attività operanti sul demanio marittimo custodiscono i rifiuti, fino all'inizio della fascia di esposizione, all'interno dell'area legittimamente utilizzata, in contenitori chiusi e lavabili, in spazi protetti dal vento e in condizioni non accessibili all'utenza e agli animali.

È vietato collocare anticipatamente sacchi o contenitori lungo il confine della concessione, sull'arenile, sugli accessi al mare, sul lungomare, sulle passerelle o nelle aree di transito pubblico.

Il punto di esposizione destinato al prelievo è individuato o validato dal Comune e dal Gestore: tale individuazione non amplia la concessione, non autorizza occupazioni permanenti, non consente il deposito fuori fascia e non esonera il concessionario dagli obblighi di pulizia e custodia.

I rifiuti prodotti dopo l'orario utile restano custoditi internamente fino al turno successivo.

Restano ferme le disposizioni del Regolamento del Litorale Marittimo (D.C.C. n. 08/2023) e delle convenzioni in essere per la gestione ambientale della fascia costiera.

Art. 18 – Ingombranti, RAEE e beni durevoli

I rifiuti ingombranti e i RAEE sono conferiti mediante ritiro domiciliare su prenotazione o mediante conferimento presso il Centro Comunale di Raccolta, ovvero mediante gli ulteriori circuiti autorizzati.

È vietato esporli senza prenotazione o prima del giorno e dell'orario comunicati. Il ritiro domiciliare avviene ordinariamente al piano stradale. Restano fermi gli obblighi dei distributori di apparecchiature elettriche ed elettroniche previsti dalla normativa vigente.

Art. 19 – Sfalci, potature e rifiuti vegetali

Gli sfalci e le potature domestiche, se in piccole quantità, sono conferiti mediante servizio o presso il Centro Comunale, ovvero attraverso il compostaggio domestico ove applicabile, nel rispetto dei limiti quantitativi, delle modalità di fascicolazione e delle dimensioni previste dal Gestore.

È vietato abbandonare residui vegetali accanto ai contenitori o sul suolo pubblico.

I rifiuti prodotti nell'ambito di attività professionali di manutenzione del verde sono gestiti secondo la loro classificazione normativa e non possono essere automaticamente conferiti come rifiuti domestici.

Art. 20 – Pannolini e pannoloni

Le utenze che producono pannolini e pannoloni possono conferirli al servizio dedicato,

nei giorni e con le frequenze, secondo quanto stabilito dal Calendario Operativo di Raccolta di cui al precedente art. 4. Il servizio dedicato integra e non sostituisce la raccolta ordinaria del rifiuto urbano residuo.

Ai fini del conferimento, l'utenza osserva le seguenti accortezze: a) svuotare, ove possibile, i residui solidi prima dell'inserimento nel sacco, al fine di ridurre gli inconvenienti igienico-sanitari e gli odori; b) racchiudere il materiale in sacchi resistenti e adeguatamente chiusi, ricorrendo, ove necessario in ragione delle quantità o della presenza di liquidi, al doppio involucro, così da evitare fuoriuscite e dispersioni; c) non comprimere eccessivamente i sacchi, per prevenirne la rottura durante il trasporto; d) non superare i quantitativi e le dimensioni eventualmente previste dal Gestore in sede di adesione al servizio; e) esporre i sacchi esclusivamente nella fascia oraria e nel punto stabiliti per il turno dedicato o per il rifiuto residuo, secondo quanto comunicato in sede di adesione.

Per le utenze che producano tali rifiuti in quantità superiori all'ordinario in ragione di comprovate condizioni di malattia, disabilità o non autosufficienza di uno o più componenti del nucleo (*a titolo esemplificativo: persone allettate, incontinenti, in cura palliativa, ovvero minori in tenera età con particolari necessità*), il Gestore può concordare e individuare modalità di conferimento agevolate, che possono comprendere una maggiore frequenza di ritiro, l'incremento dei quantitativi ammessi per esposizione o l'inserimento in un circuito dedicato, previa iscrizione in apposito elenco tenuto dal Gestore.

L'iscrizione al servizio agevolato avviene su richiesta dell'interessato o di chi ne cura gli interessi, mediante dichiarazione sostitutiva attestante la sussistenza della condizione di necessità, senza obbligo di specificare la patologia o la condizione sanitaria sottostante.

I dati eventualmente raccolti, ove riconducibili a categorie particolari di dati personali ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2016/679, sono trattati con misure di sicurezza rafforzate, nei limiti della stretta necessità per l'erogazione del servizio, e non sono comunicati a soggetti terzi non autorizzati.

È in ogni caso vietato esporre pannolini e pannoloni in giorni od orari diversi da quelli previsti per il servizio ordinario, dedicato o agevolato.

Art. 21 – Pile, farmaci, tessili, toner, oli e altri rifiuti urbani particolari

Pile e accumulatori portatili sono conferiti negli appositi contenitori o presso il Centro Comunale di Raccolta.

I farmaci scaduti sono conferiti privi degli imballaggi esterni nei contenitori dedicati.

Gli indumenti e i tessili sono conferiti puliti e chiusi in sacchi nei contenitori o presso le strutture autorizzate.

Gli oli alimentari esausti sono conferiti nei punti dedicati.

Toner e cartucce sono conferiti mediante i circuiti attivati e nei limiti di ammissibilità.

È vietato depositare rifiuti accanto ai contenitori stradali dedicati.

Le attività economiche possono utilizzare tali servizi soltanto nei casi in cui i rifiuti prodotti rientrino nella disciplina dei rifiuti urbani e nelle condizioni del servizio.

Art. 22 – Centro Comunale di Raccolta

Il Centro Comunale di Raccolta è ubicato in Via San Marco. Il conferimento dei rifiuti presso il CCR, è disciplinato dal vigente Regolamento, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 01 del 15.01.2025 e successive modifiche e integrazioni, che qui integralmente si richiama e che resta fonte prevalente in ordine a: utenze ammesse e relative categorie (ivi compresi i distributori di RAEE di cui all'art. 3, lett. f, del predetto Regolamento), modalità di accesso e identificazione, tipologie e quantitativi di rifiuti conferibili, obblighi e divieti specifici del Centro, ruoli e compiti degli operatori, termini di permanenza dei rifiuti e regime dei controlli.

Art. 23 – Mercati, fiere, sagre, manifestazioni ed eventi

Gli organizzatori predispongono un piano di gestione dei rifiuti proporzionato all'evento, indicando tipologie di rifiuti prevedibili, contenitori, punti di raccolta, responsabile operativo, orari di rimozione e pulizia finale.

Ogni operatore mantiene pulito il proprio spazio e separa i rifiuti prodotti; cartoni, cassette e imballaggi sono ridotti di volume e ordinatamente raggruppati.

Al termine dell'attività, l'area deve essere lasciata libera da rifiuti e ingombri. Restano ferme le responsabilità individuali degli operatori e quelle organizzative del soggetto promotore.

Art. 24 – Cestini stradali e deiezioni canine

I cestini stradali sono destinati esclusivamente ai piccoli rifiuti prodotti durante la fruizione degli spazi pubblici.

È vietato utilizzarli per rifiuti domestici, sacchi provenienti da attività, cartoni, rifiuti ingombranti, sfalci o rifiuti speciali.

I detentori di animali raccolgono le deiezioni e le conferiscono nei cestini dedicati o nel rifiuto residuo, in sacchetto chiuso, restando fermo l'obbligo di dotarsi di strumenti idonei alla raccolta.

Art. 25 – Divieti generali

È vietato: abbandonare o depositare rifiuti sul suolo, nel suolo o nelle acque; collocare rifiuti accanto ai contenitori; utilizzare attrezzature assegnate ad altre utenze; conferire rifiuti provenienti da altri Comuni; conferire rifiuti speciali nel circuito urbano; incendiare o bruciare rifiuti; manomettere, spostare o danneggiare contenitori; prelevare rifiuti esposti; disperdere liquidi, polveri o materiali; esporre rifiuti fuori giorno o fuori fascia; lasciare i contenitori stabilmente sul suolo pubblico; lasciare esposti i rifiuti non ritirati; conferire materiali pericolosi o incandescenti; utilizzare cestini stradali per rifiuti dell'utenza; esporre rifiuti in punti diversi da quelli ammessi.

Art. 26 – Obblighi del Gestore

Il Gestore assicura le prestazioni previste dal contratto, effettuando i ritiri secondo calendario, assicurando i servizi su prenotazione, rendendo disponibili i canali di contatto, segnalando le non conformità, trasmettendo al Comune i dati necessari, mantenendo efficienti mezzi e attrezzature, assicurando informazione e assistenza e comunicando tempestivamente disservizi e impedimenti.

Il Gestore non esercita autonomamente potestà sanzionatoria: le sue segnalazioni costituiscono elementi istruttori da sottoporre agli organi competenti.

La presente Ordinanza non modifica né riduce gli obblighi contrattuali del Gestore.

Art. 27 – Vigilanza, accertamento e controlli

La vigilanza compete alla Polizia Locale, agli altri organi di polizia, agli organi cui la legge attribuisce funzioni di vigilanza ambientale e agli eventuali soggetti formalmente abilitati nei limiti delle rispettive competenze.

Il personale del Gestore può rilevare non conformità, apporre avvisi, documentare i conferimenti irregolari e trasmettere segnalazioni.

Gli accertamenti indicano, per quanto possibile, data, ora e luogo, utenza o soggetto interessato, frazione conferita, modalità della violazione, documentazione fotografica ed eventuale reiterazione.

L'utilizzo di sistemi di videosorveglianza o fototrappole è subordinato a formale attivazione comunale, individuazione delle finalità, disciplina dei ruoli privacy, adozione delle misure di sicurezza, definizione dei tempi di conservazione e accesso riservato ai soggetti autorizzati, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679.

Art. 28 – Regime sanzionatorio

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative previste dalla normativa statale e regionale – in particolare dagli articoli 255 e 256 del D.Lgs. 152/2006 per l'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti (sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000,00 a € 10.000,00, raddoppiata per i rifiuti pericolosi) – le violazioni della presente Ordinanza, quando non costituiscano reato e non siano già sanzionate da altra disposizione, sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000, con applicazione delle garanzie procedurali di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Costituiscono, tra le altre, violazioni autonome: esposizione anticipata; esposizione tardiva; esposizione dopo il passaggio del mezzo; esposizione nel giorno errato; uso di contenitori non conformi; errata separazione; mancato ritiro del contenitore; mancato ritiro del rifiuto non prelevato; esposizione in punto non autorizzato; utilizzo improprio dei cestini; deposito accanto ai contenitori; mancata custodia interna fuori fascia.

Ove risultino tuttora vigenti e coerenti con la disciplina di cui al D.Lgs. 116/2020, si applicano, in via di prima indicazione operativa e salvo aggiornamento in sede di adozione del Regolamento Comunale, gli importi di cui alle Deliberazioni consiliari in materia, come da tabella seguente:

Violazione	Sanzione (pagamento in misura ridotta)
Errato conferimento/esposizione non conforme alla presente Ordinanza (prima violazione nell'anno solare)	da € 50,00 a € 500,00 – misura ridotta € 100,00
Seconda violazione nell'anno solare	€ 150,00
Terza violazione nell'anno solare	€ 250,00
Violazioni non espressamente elencate (art. 7-bis D.Lgs. 267/2000)	da € 25,00 a € 500,00

L'autorità competente a contestare la violazione, a ricevere gli scritti difensivi entro 30 giorni ex art. 18 L. 689/1981 e ad adottare l'ordinanza-ingiunzione è individuata secondo la legge, lo Statuto, i regolamenti e l'assetto organizzativo comunale vigente; i relativi proventi sono introitati dal Comune.

L'abbandono, il deposito incontrollato, la combustione e la gestione illecita dei rifiuti sono perseguiti secondo il D.Lgs. 152/2006. Resta fermo l'obbligo di rimozione, avvio a recupero o smaltimento e ripristino dello stato dei luoghi; le spese sostenute dal Comune per rimozione, pulizia o ripristino sono poste a carico dei responsabili nei casi previsti dalla legge.

Art. 29 – Rapporti con il Capitolato Speciale d'Appalto e con l'Offerta Tecnica

La presente Ordinanza non modifica, sostituisce né riduce gli obblighi assunti dal Gestore in forza degli atti posti a base dell'affidamento del servizio, che restano regolati dal relativo rapporto contrattuale.

Art. 30 – Informazione, accessibilità e conoscibilità delle prescrizioni

Il Comune e il Gestore assicurano la diffusione delle disposizioni mediante sito istituzionale, Albo Pretorio, canali social istituzionali, sito e canali del Gestore, materiale informativo, comunicazioni alle attività, avvisi presso le strutture ricettive e strumenti multilingue, ove disponibili.

I materiali informativi riportano chiaramente la validità per tutte le utenze, i giorni di raccolta, le fasce di esposizione, i contatti, i servizi su prenotazione e le principali regole di separazione.

Art. 31 – Efficacia, durata e disciplina transitoria

La presente Ordinanza acquista efficacia dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio on-line. Essa resta efficace sino all'entrata in vigore del Regolamento Comunale di gestione dei rifiuti urbani e di igiene urbana e, comunque, non oltre dodici mesi dalla pubblicazione. L'eventuale proroga deve essere espressamente motivata sulla base: a) dello stato del procedimento regolamentare; b) della permanenza delle esigenze igienico-sanitarie e organizzative; c) dei risultati dei controlli; d) delle criticità ancora presenti.

Le precedenti Ordinanze incompatibili sono revocate dalla data di efficacia della presente; restano efficaci i calendari e gli ordini di servizio compatibili.

DISPONE

- Che la Società Ecoross S.r.l. affidataria del servizio di raccolta dei rifiuti e igiene urbana, l'Area Tecnica – Urbanistica e Rifiuti e il Corpo di Polizia Locale provvedano, per quanto di rispettiva competenza, all'esecuzione della presente Ordinanza.
- la pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi;
- la pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale (art. 23 D.Lgs. 33/2013) e nella sezione dedicata al servizio rifiuti;
- la massima diffusione attraverso i canali informativi del Comune e del Gestore, ivi compresi manifesti e comunicazione agli organi di informazione locale;
- la trasmissione al Responsabile dell'Area competente, al Comando di Polizia Locale, al Gestore del servizio, alla Stazione Carabinieri di Praia a Mare, al Nucleo Carabinieri Forestale di Scalea, all'A.S.P. di Cosenza, alla Regione Calabria – Assessorato Tutela dell'Ambiente e agli ulteriori soggetti interessati;
- l'aggiornamento del materiale informativo, eliminando ogni indicazione che possa far ritenere il calendario limitato alle sole utenze domestiche;
- la predisposizione di una guida tecnica al corretto conferimento;
- l'avvio del procedimento per l'approvazione del Regolamento Comunale di gestione dei rifiuti urbani.

AVVERTE

che avverso la presente Ordinanza è ammesso, in alternativa, ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni dalla pubblicazione, ai sensi del D.Lgs. 104/2010, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 1199/1971, per motivi di legittimità.

Praia a Mare, 03.07.2026

VISTO

Il Responsabile dell' Area Tecnica Urbanistica – SUE/SUAP – Demanio Marittimo – Ambiente
Ing. Andrea AVENA'

PRAIA A MARE, lì 03/07/2026

Il Sindaco
DE LORENZO ANTONINO